STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - Genova - Via Corsica, 9/2 sc. B - Tel. 010 5455511 - Fax 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 10/2019

Genova, 13/03/2019

Oggetto: SPESE DI PARCHEGGIO DEL LAVORATORE IN TRASFERTA

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a richiesta di consulenza giuridica n.

5/2019, ha precisato che le spese di parcheggio rimborsate ai dipendenti in trasferta sono da

considerare imponibili fiscalmente.

L'Agenzia delle entrate ritiene che le spese di parcheggio, non rientrando nella categoria delle

spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

• sono da considerare assoggettabili interamente a tassazione laddove il datore di lavoro

abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;

• sono considerabili tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto

e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo

massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all'estero) nei casi di

rimborso analitico.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si

rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato Consulenti del Lavoro Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri